

L.R. 9/2007, art. 95

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2025, n. 422

**Criteria di equivalenza degli attestati rilasciati da soggetti accreditati ai fini del rilascio e dell'aggiornamento del patentino per operatore forestale ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del D.P.Reg. n. 274/2012 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).**

## **1. CRITERI DI EQUIVALENZA DEGLI ATTESTATI AI FINI DEL RILASCIO DEL PATENTINO PER OPERATORE FORESTALE**

**1.1** Ai fini di cui all'articolo 40, comma 2, lettera a), del D.P.Reg. 274/2012, in linea con le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 29.04.2020 (Albi regionali delle imprese forestali) e della deliberazione della Giunta regionale n. 808 del 06.06.2022, con il quale è stato approvato il Repertorio delle qualificazioni regionali ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 27/2017, vengono riconosciuti equivalenti agli attestati rilasciati dalla struttura regionale del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna (CeSFAM), gli attestati di partecipazione a corsi di formazione tecnica o professionale finalizzati all'esecuzione dei lavori di operazioni di taglio, allestimento ed esbosco e di organizzazione del lavoro nell'ambito delle utilizzazioni forestali, rilasciati da centri di formazione o aggiornamento professionale accreditati della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, delle altre regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, e degli Stati esteri.

**1.2** Al fine del riconoscimento dell'equivalenza è necessario che:

- a. siano stati frequentati corsi per un ammontare di ore complessivo pari ad almeno 40;
- b. la formazione acquisita dall'operatore abbia avuto ad oggetto tutte le tematiche indicate dal comma 1 dell'articolo 40 del D.P.Reg. 274/2012 (taglio, esbosco e organizzazione del lavoro nell'ambito delle utilizzazioni forestali);
- c. l'operatore abbia frequentato e superato con profitto l'esame finale dei corsi;

A titolo esemplificativo i corsi hanno ad oggetto:

- a. uso di macchine e attrezzature per i lavori in bosco
- b. uso di macchine forestali a meccanizzazione avanzata (harvester e forwarder)
- c. montaggio e il funzionamento di gru a cavo
- d. uso della motosega e altre macchine e attrezzature forestali di cui alle lettere da a) a c)
- e. taglio, allestimento ed esbosco
- f. organizzazione del lavoro, comprensivo della sicurezza
- g. lavorazioni in quota su funi
- h. conduzione di trattori agricoli o forestali
- i. conduzione di gru per autocarro
- j. uso in sicurezza di macchine movimento terra
- k. primo soccorso
- l. RSPP
- m. lavorazioni in presenza di traffico veicolare
- n. conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
- o. conduzione di piattaforme mobili elevabili con o senza stabilizzatori
- p. abbattimento e allestimento legname sotto le linee aeree

**1.3** L'attestazione di partecipazione ad un corso di formazione è resa con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,

n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) o con presentazione della copia del documento in caso di attestazione rilasciata da parte di enti aventi sede in Stati esteri, da presentarsi all'Ispettorato forestale competente della Direzione centrale competente in materia di risorse forestali.

- 1.4** La documentazione, presentata in lingua italiana, deve contenere, fra l'altro, l'evidenza dei seguenti elementi:
- a. indirizzo dell'ente formatore;
  - b. denominazione, durata e data di svolgimento;
  - c. argomenti trattati e contenuto del programma;
  - d. indicazione del superamento dell'esame finale del corso.
- 1.5** La certificazione delle competenze, emessa ai sensi del D.Lgs. 13/2013, ha valore di attestato di cui al punto 1.1.

## **2. CRITERI DI EQUIVALENZA DEGLI ATTESTATI AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DEL PATENTINO PER OPERATORE FORESTALE**

- 2.1** Ai fini di cui all'articolo 40, comma 6 del D.P.Reg. 274/2012, vengono riconosciuti equivalenti agli attestati rilasciati dalla struttura regionale del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna (CeSFAM), gli attestati di partecipazione a corsi di formazione tecnica o professionale rilasciati da centri di formazione o aggiornamento professionale accreditati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o dalle altre regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli Stati esteri, conformi a quanto previsto dal decreto del direttore del Servizio competente di cui all'articolo 40, comma 3 del D.P.Reg. 274/2012.

## **3. ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE**

- 3.1** Il processo di accreditamento è finalizzato a garantire il possesso dei requisiti di risorsa, di processo e di risultato da parte dei soggetti che gestiscono le risorse pubbliche destinate alla realizzazione delle attività di formazione professionale, allo scopo di pervenire alla definizione di un sistema regionale qualificato e certificato a garanzia degli utenti dei servizi e dell'impiego delle risorse pubbliche.

Nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il processo è attualmente disciplinato dalla legge regionale 21 luglio 2017 n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente) e dal regolamento emanato con D.P.Reg del 12/1/2005 n. 7 modificato da ultimo con D.P. Reg. 0176/Pres./2008. Con D.P.Reg n. 198 del 4 agosto 2008 è stato emanato il regolamento che disciplina l'accREDITAMENTO delle sedi operative degli enti formativi che concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 622 e 624.

**3.2** Ai fini di cui al D.P.Reg. 274/2012, articolo 40, comma 4, gli attestati sono rilasciati da soggetti di formazione accreditati.

#### **4. COMPETENZE ALLA VALUTAZIONE**

**4.1** La domanda di rilascio o di rinnovo del patentino per operatore forestale è presentata all'Ispettorato forestale competente, ai sensi del comma 1 dell'articolo 41 del D.P.Reg. 274/2012, che, con il supporto del CeSFAM, effettua la valutazione in merito all'equivalenza degli attestati di partecipazione dei corsi di formazione.